SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 luglio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 147

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2010.

Modifica del P.DG. 7 gennaio 2010 di iscrizione, nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Forlì-Cesena, denominato «Camera di conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG. 7 gennaio 2010 d'iscrizione al n. 62 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Forlì-Cesena, denominato «Camera di conciliazione», con sede legale in corso della Repubblica n. 5 - Forlì, codice fiscale n. 80000750408 e partita IVA n. 00606940401;

Viste le istanze del 18 marzo 2010 prot. m dg DAG 23 marzo 2010, n. 43993.E, 3 maggio 2010 prot. m. dg DAG 12 maggio 2010, n. 67219.E, e 10 maggio 2010 prot. m. dg DAG 17 maggio 2010, n. 69392.E, con le quali il dott. Zambianchi Alberto, nato a Forlì il 18 agosto 1951, in qualità di presidente e legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Forlì-Cesena ha comunicato che dal 26 aprile 2010 è subentrato al dott. Alessandrini Tiziano, nato a Cesena il 16 marzo 1953 ed ha chiesto l'inserimento di tredici ulteriori conciliatori (quattro in via esclusiva e nove in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

Che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

Che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

con rapporto di lavoro in via esclusiva:

avv. Amato Francesco, nato a Napoli il 12 aprile 1977;

avv. Casadei Elena, nata a Forlì il 6 maggio 1962;

avv. Gardini Alessandra, nata a Forlì il 28 aprile 1974;

dott. Punzo Ciro, nato a Cercola (Napoli) il 20 agosto 1971,

con rapporto di lavoro in via non esclusiva:

dott. De Marinis Giuseppe, nato a Ruffano (Lecce) il 17 giugno 1976;

dott. Drudi Marco, nato a Cesena il 21 dicembre 1982;

avv. Manuzzi Silvia, nata a Cesena il 15 giugno 1971;

avv. Rondinini Riccarda, nata a Faenza (Ravenna) il 13 dicembre 1951;

dott. Russo Alessandro, nato a Napoli il 10 giugno 1973;

dott. Toschi Carlo, nato ad Imola (Bologna) il 28 novembre 1960;

avv. Tupponi Marco, nato a Forlì il 3 febbraio 1959;

avv. Vincenzi Magnavacca Filippo Piero, nato a Bologna il 9 marzo 1951;

avv. Zizza Marianna, nata a Tricase (Lecce) il 9 agosto 1976;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del P.DG. 7 gennaio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Forlì-Cesena, con sede legale in corso della Repubblica n. 5 - Forlì, codice fiscale n. 80000750408 e partita IVA n. 00606940401, denominato «Camera di conciliazione», limitatamente al legale rappresentante e all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del 26 aprile 2010 il presidente e legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Forlì-Cesena, deve intendersi il dott. Zambianchi Alberto, nato a Forlì il 18 agosto 1951.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)*i e *b)*i

del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di ulteriori tredici unità:

con rapporto di lavoro in via esclusiva (quattro):

avv. Amato Francesco, nato a Napoli il 12 aprile 1977;

avv. Casadei Elena, nata a Forlì il 6 maggio 1962;

avv. Gardini Alessandra, nata a Forlì il 28 aprile 1974;

dott. Punzo Ciro, nato a Cercola (Napoli) il 20 agosto 1971,

con rapporto di lavoro in via non esclusiva (nove):

dott. De Marinis Giuseppe, nato a Ruffano (Lecce) il 17 giugno 1976;

dott. Drudi Marco, nato a Cesena il 21 dicembre 1982;

avv. Manuzzi Silvia, nata a Cesena il 15 giugno 1971;

avv. Rondinini Riccarda, nata a Faenza (Ravenna) il 13 dicembre 1951;

dott. Russo Alessandro, nato a Napoli il 10 giugno 1973;

dott. Toschi Carlo, nato ad Imola (Bologna) il 28 novembre 1960;

avv. Tupponi Marco, nato a Forlì il 3 febbraio 1959;

avv. Vincenzi Magnavacca Filippo Piero, nato a Bologna il 9 marzo 1951;

avv. Zizza Marianna, nata a Tricase (Lecce) il 9 agosto 1976.

Resta ferma l'iscrizione al n. 62 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 3 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08074

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «Associazione Italiana Mediazione Arbitrato Conciliazione – A.I.M.A.C.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 2 marzo 2010 Prot m. dg DAG 18 marzo 2010, n. 41449.E, e 1° giugno 2010, prot. m. dg DAG 78023.E, con le quali il dott. Ferrara Natale, nato a Napoli l'8 ottobre 1967, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Associazione italiana mediazione arbitrato conciliazione - A.I.M.A.C.», con sede legale in Napoli, via Melisurgo n. 4, codice fiscale e partita IVA n. 06518121212, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dall'associazione «Associazione italiana mediazione arbitrato conciliazione - A.I.M.A.C.», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Associazione italiana mediazione arbitrato conciliazione - A.I.M.A.C.», con sede legale in Napoli, via Melisurgo n. 4, codice fiscale e partita IVA n. 06518121212 ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 87 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 8 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08073

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2010.

Istituzione del comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), con particolare riferimento al combinato disposto degli articoli 86 e 110, commi 6 e 7, ed all'art. 88, recanti disposizioni sulla procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio degli apparecchi da gioco e delle scommesse;

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di giuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del suindicato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive ed, in particolare, l'art. 4, concernente disposizioni sulla raccolta abusiva di attività di giuoco o di scommessa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state, peraltro, dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni in materia di entrate tributarie e non dei giochi;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2005), che all'art. 1, commi 290 e 291, ha previsto disposizioni per la prevenzione del crimine da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attraverso la definizione dei mezzi di pagamento per la partecipazione del gioco a distanza;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, cha ha stabilito, tra l'altro, all'art. 11-*quinquiesdecies*, disposizioni inerenti il gioco telematico e l'introduzione del mezzo di pagamento a distanza;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente misure di contrasto del gioco illegale;

Visto l'art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2007), che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la competenza di stabilire le modalità per la rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente norme di carattere fiscale in materia di giochi;

Visto l'art. 15, comma 8-*duodecies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», che ha attribuito agli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, i poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ove applicabili;

Visto l'art. 15-*ter* del suindicato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il compito di promuovere un piano straordinario di contrasto del gioco illegale, avvalendosi

di un apposito comitato presieduto dal Direttore generale dell'Amministrazione stessa e di cui fanno parte i rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e della Amministrazione medesima;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2008), che all'art. 24, comma 11 e ss., ha dettato norme volte a contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché a perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi;

Viste le note prot. 118108 del 20 aprile 2010, prot. 557/PAS.3799.12001(1) dell'8 marzo 2010 e prot. 115/15-2-2009 del 17 giugno 2010, rispettivamente del Comando Generale della Guardia di finanza, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Ritenuto che il contrasto al fenomeno dell'offerta di gioco illegale costituisce obiettivo prioritario del Legislatore e del Governo e, come tale, di AAMS, al fine di tutelare l'ordine pubblico, i giocatori, i minori e gli operatori di gioco autorizzati e che, pertanto, risulta necessario ed urgente definire con le competenti istituzioni di polizia una condivisa strategia di intervento;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 15-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» è istituito, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un comitato con il compito di sovrintendere alla definizione, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie ed indirizzi, alla pianificazione ed al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sul territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori, con particolare e specifica attenzione all'attività di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali.

Art. 2.

1. Il comitato, che può avvalersi dell'ausilio della S.O.G.E.I. S.p.A., di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, è così composto:

Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Presidente

Dirigente Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza: Membro

Capo del II Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: Membro

Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di finanza: Membro

Direttore per i giochi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Membro.

2. I componenti di cui al comma 1 possono delegare la partecipazione ai lavori del comitato di cui all'art. 15-*ter* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, conferendo delega generale o speciale a loro collaboratori di grado non inferiore a Generale di brigata, o equiparato.

3. I compiti di segreteria sono svolti da un Dirigente di seconda fascia dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2010

Il direttore generale: FERRARA

10A08080

DECRETO 24 giugno 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 1° giugno 2010 e scadenza 1° giugno 2013, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.538 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 2010, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 1° giugno 2010 e scadenza 1° giugno 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 1° giugno 2010 e scadenza 1° giugno 2013, di cui al decreto del 26 maggio 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 26 maggio 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 26 maggio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 26 maggio 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 26 maggio 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 30 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1). art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 26 maggio 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A08286

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 aprile 2010.

Scioglimento della cooperativa «Pronto servizi - Piccola società coopertiva a r.l.», in Teramo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 25 marzo 2008 effettuata dal revisore incaricato dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane e relativa alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Pronto servizi - Piccola Società Cooperativa R.L.» con sede in Teramo, costituita in data 15 marzo 1999, con atto a rogito del Notaio dott. Di Marco Pietro di Bellante (TE), n. REA TE-120040 è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la dott.ssa Maria Antonietta Lattanzio, nata a Tocco da Casauria (PE) il 18 giugno 1942 e residente in San Giovanni Teatino (CH), Via G. Potenza n. 42, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A08067

DECRETO 18 giugno 2010.

Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi, anche in relazione alla procedura d'infrazione n. 2007/4915.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166, di seguito decreto-legge 135/2009, recante le disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;

Visto l'art. 7 del decreto-legge n. 135/2009, recante disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi, anche in relazione alla procedura d'infrazione n. 2007/4915;

Visto in particolare il comma 1 del citato art. 7 del decreto-legge n. 135/2009, secondo cui, fra l'altro, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale e il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, è assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da adottare ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di seguito decreto legislativo n. 164/2000;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 2008, che emana la regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale del gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 2008, che emana la regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito Autorità, VIS 8/09 per la chiusura dell'istruttoria conoscitiva sulla corretta applicazione delle previsioni in materia di gas non contabilizzato delle reti di trasporto del gas naturale nel periodo 2004-2006;

Vista la deliberazione 1° dicembre 2009 - ARG/Gas 184/09 dell'Autorità, recante il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013;

Visto il parere dell'Autorità espresso con deliberazione 25 febbraio 2010 - PAS 5/10 ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 135/2009;

Ritenuto opportuno emanare il decreto ministeriale, in applicazione delle disposizioni dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 135/2009 per le modalità di realizzazione e di gestione dei sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi anche con riferimento alla Procedura d'infrazione n. 2007/4915;

Tenuto conto che l'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 135/2009 dispone che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità competenti per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di realizzazione e di gestione dei sistemi di misura a tutela dei soggetti del sistema del gas naturale che offrono servizi e scambiano gas sul mercato nazionale ed internazionale tramite sistemi di trasporto, nazionale e regionale, in condotte, con esclusione dei sistemi di misura utilizzati dai produttori di idrocarburi e dai clienti finali, ovvero dai consumatori che acquistano gas per uso proprio.

2. Ai fini del presente decreto:

a) «caratteristiche metrologiche» sono le proprietà tecniche, funzionali e prestazionali del sistema di misura, rintracciabili nei manuali d'uso e nelle targhe delle apparecchiature, degli strumenti e degli ulteriori dispositivi che costituiscono il sistema medesimo;

b) «Codici» sono i codici contenenti regole e modalità per la gestione e il funzionamento delle infrastrutture per il trasporto, la distribuzione, lo stoccaggio di gas naturale, nonché dei terminali di gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, redatti secondo i criteri stabiliti dall'Autorità ai sensi del decreto legislativo n. 164/2000;

c) «impresa maggiore di trasporto», alla data del presente decreto, è la società Snam Rete Gas Spa;

d) «normativa comunitaria di armonizzazione», la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

e) «titolare dell'impianto», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà del sistema di misura o che, ad altro titolo, ne ha la disponibilità;

f) «sistema di misura» è il complesso di apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti:

(i) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;

(ii) il misuratore dei volumi di gas;

(iii) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;

(iv) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (flow computer), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (data logger).

3. Valgono le ulteriori definizioni dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 e dei relativi decreti applicativi.

Art. 2.

Realizzazione del sistema di misura

1. Il sistema di misura deve presentare caratteristiche metrologiche idonee a consentire tra i soggetti del sistema del gas naturale il negoziato per la prestazione di servizi e la transazione di beni, con le modalità stabilite nei Codici di cui al decreto legislativo n. 164/2000.

2. Il sistema di misura è realizzato in corrispondenza di:

a) punti di ingresso nella rete nazionale dei gasdotti per l'importazione del gas naturale, tramite gasdotto o terminale di gas naturale liquefatto (GNL);

b) punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti per l'esportazione del gas naturale;

c) punti di consegna e riconsegna del gas per gli stoccaggi di gas naturale;

d) punti di interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione.

3. Il titolare dell'impianto realizza o adegua il sistema di misura secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente ed è responsabile della corretta installazione dello stesso. Il sistema di misura realizzato in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri organismi di normalizzazione dell'Unione europea o dei suoi Stati membri o di Stati che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considera eseguito secondo la regola dell'arte.

4. I componenti e le apparecchiature che costituiscono il sistema di misura devono soddisfare i requisiti essenziali richiesti per la loro libera circolazione e utilizzazione nel mercato comunitario e nello spazio economico europeo.

5. La conformità è attestata dal titolare dell'impianto che può avvalersi di organismi competenti in materia, accreditati nell'ambito del quadro regolatorio del regolamento (CE) n. 765/2008, nonché di organismi notificati per le apparecchiature e gli strumenti disciplinati da normative comunitarie di armonizzazione tecnica.

6. L'impianto in cui è collocato il sistema di misura deve consentire l'applicazione temporanea di un misuratore con funzione di controllo eseguibile anche da parte di soggetti terzi. Le modalità di effettuazione di tali controlli sono stabilite con il decreto di cui all'art. 7, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge n. 135/2009 richiamato nelle premesse.

7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro 180 giorni dall'aggiornamento della normativa vigente è redatto, a cura del titolare dell'impianto, l'attestato di conformità di cui al comma 5 secondo lo schema indicato nell'allegato A, di ogni sistema di misura in esercizio. Con provvedimento ministeriale possono essere apportate modifiche allo schema di attestato di conformità.

8. L'attestato di conformità è conservato a cura del titolare dell'impianto di misura ed é aggiornato ad ogni intervento di manutenzione comportante la sostituzione, la modifica di apparecchiature e di strumenti presenti nel sistema di misura. Copia dell'attestato, nonché dei successivi aggiornamenti, è inoltrata con procedura informatizzata all'impresa maggiore di trasporto del gas naturale.

9. Con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas, l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale provvede alla raccolta, aggiornamento e organizzazione dei dati e delle informazioni degli attestati, redatti conformemente alle disposizioni del comma 7, dei sistemi di misura installati nelle infrastrutture del sistema del gas indicate al comma 2. L'accesso ai dati, anche in forma aggregata, da parte di terzi è consentito previa approvazione da parte dell'Autorità.

Art. 3.

Gestione dei sistemi di misura

1. Il titolare dell'impianto di misura ha l'obbligo di garantire la continuità di esercizio del sistema. Il ricorso al by-pass dell'impianto, ove presente, è consentito al solo fine di garantire la continuità del servizio di fornitura del gas e solo per il tempo strettamente necessario a ultimare gli interventi finalizzati al ripristino delle ordinarie condizioni di esercizio. L'utilizzo del sistema di by-pass deve essere tracciabile. Il titolare dell'impianto comunica il ricorso al by-pass agli utenti dell'impianto di misura ed ai terzi interessati con modalità stabilite nei Codici.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il titolare dell'impianto predispone il piano di gestione annuale del sistema di misura dando evidenza delle fasi di controllo di esercizio da svolgere secondo i criteri di cui all'art. 4. Il piano è comunicato all'impresa maggiore di trasporto, agli utenti dell'impianto di misura ed ai terzi interessati, con modalità stabilite nei Codici.

3. L'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, con la finalità di cui all'art. 2, comma 9, monitora i programmi dei controlli di esercizio segnalando tempestivamente al Ministero e all'Autorità eventuali criticità.

Art. 4.

Esercizio dei sistemi di misura

1. Il titolare dell'impianto effettua periodicamente, con modalità stabilite nei Codici, il controllo di esercizio del sistema di misura mediante l'accertamento del corretto funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti che lo compongono.

2. Il controllo di esercizio degli strumenti è operato tramite strumenti di riferimento che devono presentare accuratezza non inferiore a quella degli stessi strumenti sottoposti a controllo di esercizio.

3. La riferibilità metrologica degli strumenti di riferimento é assicurata da certificazione di taratura di un laboratorio accreditato ai sensi del regolamento (CE) 765/2008.

4. Il programma dei controlli di esercizio del sistema di misura é comunicato agli utenti dell'impianto di misura ed ai terzi interessati con modalità stabilite nei codici. L'esito del controllo di esercizio, formulato secondo l'allegato B, è conservato a cura del titolare dell'impianto, nonché comunicato all'impresa maggiore di trasporto del gas naturale attraverso procedura informatica. Con provvedimento ministeriale possono essere apportate modifiche allo schema disposto nell'allegato B.

Art. 5.

Integrazione dei codici

1. Le integrazioni dei Codici che si rendono necessarie per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4, sono effettuate, entro due mesi dalla data di approvazione del Piano di adeguamento e di manutenzione di cui all'art. 6, comma 1, con le modalità per l'aggiornamento previste dai medesimi Codici.

Art. 6.

Adeguamento dei sistemi di misura

1. Con la finalità di adeguare i sistemi di misura di cui all'art. 2, comma 2, per le funzioni di misura su base oraria e la tele trasmissione del dato, con protocollo condiviso con l'impresa maggiore di trasporto, nonché per realizzare un sistema nazionale di misura armonizzato, sulla base dei dati e delle informazioni raccolti in conformità all'art. 2, comma 9, l'impresa maggiore di trasporto elabora il Piano di adeguamento e di manutenzione dei sistemi di misura (di seguito: Piano), di cui all'art. 8 dell'allegato B della deliberazione 1° dicembre 2009 - ARG/gas 184/09, nonché rapporti annuali sullo stato di avanzamento del piano (di seguito: rapporti annuali) entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il piano e i rapporti annuali sono presentati alle competenti direzioni generali del dipartimento dell'energia del Ministero per la valutazione di coerenza con le modalità di realizzazione e di gestione dei sistemi di misura stabilite dal presente decreto ministeriale. Il piano presenta inoltre le procedure per il mantenimento nel tempo delle specifiche funzionali dei sistemi di misura. Il piano di adeguamento e i rapporti annuali sono approvati dal Ministero, sentita l'Autorità, entro il termine di 90 giorni. Il provvedimento ministeriale di approvazione presenta misure vincolanti per i titolari degli impianti.

3. In caso di inadempimento al Piano, l'impresa maggiore di trasporto, con la finalità di cui all'art. 2, comma 9, segnala tempestivamente al Ministero e all'Autorità eventuali criticità per i seguiti di competenza nei confronti dei titolari degli impianti.

Art. 7.

Norme finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, pubblicato anche nel sito internet del Ministero, entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero, se anteriore, dalla data della sua notifica ai soggetti interessati per le norme ad essi applicabili.

Roma, 18 giugno 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

ALLEGATO A AL DECRETO MINISTERIALE ....18 GIU. 2010..

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto ....

della ditta ....

con sede in via .... n°..........

comune .... prov. .... tel. ....

in qualità di titolare dell'impianto ....

sito in via .... n°........

comune di .... prov. ....

DICHIARO

sotto la mia responsabilità l'avvenuta esecuzione delle attività seguenti:

□ ([1]) Realizzazione nuovo sistema di misura

□ ([1]) Sostituzione sistema di misura esistente

□ ([1]) Modifica sistema di misura esistente

[1] Barrare solo le voci interessate.

Inoltre:

□ il sistema di misura è stato progettato, realizzato/modificato e collaudato in conformità alla legislazione, alle normative tecniche vigenti ed alle condizioni contenute nel codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto;

□ la pressione di progetto adottata è di .... bar, valore superiore o uguale alla pressione massima accidentale (MIP) corrispondente al certificato di prevenzione incendi (CPI) del metanodotto adduttore dell'impianto;

Il sistema di misura é descritto nell'allegato schema meccanico delle linee gas, con disegno in pianta in adeguata scala, nonché nell'allegato elenco delle apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura.

Note:

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

□ i dati caratteristici dell'impianto sono

- Portata Impianto (m³/h) (2) ....
- Portata erogata (m³/h) (2) ....
- Portata minima (m³/h) (2) ....
- Pressione di misura (3) (bar rel.) ....
- Pressione minima di dimensionamento della misura (4) (bar rel.)
- Pressione minima di progetto (bar rel.) ....
- Altezza barometrica (m) ....

LUOGO E DATA FIRMA

____________________ ____________________

[2] Alle condizioni di riferimento P = 1,01325 bar T = 15 °C
[3] Per impianti di misura a pressione regolata
[4] Per impianti di misura a pressione e temperatura da metanodotto

ALLEGATO B AL DECRETO MINISTERIALE 18 GIU. 2010
....

VERBALE DI INTERVENTO/CONTROLLO

Data : ....

Impianto: .... Linea: ....

Ubicazione: ....

OGGETTO: CONTROLLO SISTEMA DI MISURA

In data odierna alle ore ....

☐ (1) Sig. .... in rappresentanza (A) dell'Impresa di Trasporto,

☐ (1) Sig. .... in rappresentanza (B) del Titolare dell'impianto,

hanno assistito all'intervento/controllo del sistema di misura, come risulta dai documenti allegati.

L'intervento/controllo é stato operato con la Ditta ....

Allegati: ....

FIRMA RAPPRESENTANTE (A) FIRMA RAPPRESENTANTE (B)

____________________ ____________________

10A08262

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 maggio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Landscaper Pro Weed Control».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 16 gennaio 2009 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario LANDSCAPER PRO WEED CONTROL, contenente la sostanza attiva 2,4 D e dicamba, uguale al prodotto di riferimento denominato SCOTTS WEEDCONTROL registrato al n. 10005 con decreto direttoriale in data 9 aprile 1999 a nome dell'Impresa SCOTT EUROPE B.V. con sede legale Koeweistraat, 2 -Waardenburg (NL);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento SCOTTS WEEDCONTROL;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione fino al 31 dicembre 2010, data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'Impresa SCOTT EUROPE B.V. con sede legale Koeweistraat, 2 -Waardenburg (NL), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LANDSCAPER PRO WEED CONTROL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,5-1-2-5-7,5-10-15-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa Scotts Company – Bramford, Ipswich (UK).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14578.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 4 maggio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LANDSCAPER PRO WEED CONTROL

(GRANULARE)
Diserbante selettivo per tappeti erbosi

Partita n.

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

COMPOSIZIONE
2,4 D puro g 0,80
(sotto forma di sale dimetilamminico g 0.96)
Dicamba puro g 0,12
(sotto forma di sale dimetilamminico g 0.14)
Coformulanti q.b.a g 100

Contiene 2,4 D sale dimetilamminico; può provocare una reazione allergica

Attenzione manipolare con prudenza

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

SCOTTS EUROPE B.V.
Koeweistraat 2
4181 CD Waardenburg – Olanda
Tel +31 (0)418 655 780

Contenuto : 0,5-1-2-5-7,5-10-15-20 Kg

Stabilimento di produzione:
Scotts Company – Bramford, Ipswich (UK)

Distribuito da:
Scotts Italia S.r.l. – via Monterumici, 8 – Treviso
Tel +39 0422 43.63.31

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi dell'associazione di due sostanze attive:
2.4D - 0,80 e Dicamba - 0,1.2% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
2,4D - Sintomi: irritante per cute e mucose fino ulcerazione elle mucose oro-faringea ed esofagea irritiante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni ai SNC: vertigini, atassia, iporeflessia nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
DICAMBA - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia. bradicardia.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro .Antiveleni.

Caratteristiche
Landscaper pro weed control è uno speciale erbicida per tappeti erbosi (prati all'inglese, campi da golf. campi sportivi) costituiti da essenze graminacee. Il prodotto esplica un completo controllo delle infestanti a foglia larga come: Trifoglio (Trifolium spp.). Piantaggine (Plantago spp.), Pratolina comune (Bellis perennis), Centocchio (Stellaria spp.). Veronica (Veronica spp.), Stoppione (Cirsium spp.), Vilucchio (Convolvulus spp.), Veccia (Vicia spp.), Ranuncolo (Ranunculus spp.). Camomilla comune (Matricaria chamomilla). Senape selvatica (Sinapis arvensis), Erba morella (Solanum nigrum), Amaranto (Amaranthus spp.). Papavero (Papaver spp.). Dente di leone (Taraxacum officinale).

Dosi ed epoche d'impiego
Landscaper pro weed control si applica alla dose di 20 g/m^2 (2 Kg/100 m^2) in primavera, estate o autunno, quando le infestanti sono in attiva crescita e su prato umido per permettere ai granuli del diserbante di aderire meglio alla vegetazione delle infestanti. Il prodotto si applica a mano o con speciali attrezzature spandigranuli Scotts. Non effettuare il taglio del prato 2-3 giorni prima e dopo il trattamento. Per evitare il dilavamento dei granuli dalla vegetazione e permettere al prodotto di penetrare anche attraverso l'apparato fogliare, non irrigare il prato per 24 ore dopo il trattamento e non eseguire il trattamento se è prevista una pioggia entro le 24 ore successive. Nel caso di pioggia entro 24 ore può essere necessario ripetere il trattamento dopo 4-6 settimane.
Nel caso di infestanti poco sensibili un secondo intervento può essere eseguito 4-6 settimane più tardi. Non eseguire più di due trattamenti l'anno.

Compatibilità
Il prodotto si usa da solo

Fitotossicità
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, ecc. Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

10A08207

DECRETO 11 giugno 2010.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dicamba, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 5 novembre 2008, relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 185, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva dicamba;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 5 novembre 2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dicamba dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2008, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 novembre 2008, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dicamba non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 5 novembre 2008 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dicamba revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 novembre 2008;

Considerato che il citato decreto 5 novembre 2008, art. 5, comma 1, fissa al 31 dicembre 2009 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dicamba la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° gennaio 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 5 novembre 2008.

Art. 2.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **dicamba** la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione dell'1 luglio 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	009497	FENOSIN	10/02/1998	ADICA S r l
2.	013173	FITOMAIS	17/01/2006	AGFORM Ltd
3.	009913	CAMBA	19/01/1999	AGRIMIX S r l
4.	010191	CAMBA 480	03/11/1999	AGRIMIX S r l
5.	011918	MONDIN	19/12/2003	AGRIMPORT S p A
6.	010686	RESET	31/01/2001	AGRIMPORT S p A
7.	010163	AGROCAMBA	24/09/1999	AGRODAN S.A.
8.	010414	REX	29/03/2000	AGROWIN BIOSCIENCES S r l
9.	013303	MAMBO	16/10/2006	CHEMIA S p A
10	012570	MONDIN MDC	15/03/2005	CHEMIA S p A
11	013423	VERDEN	13/11/2006	CIFO S p A
12	011460	DICOSAR	09/10/2002	COPYR S p A
13	002594	JOKER 70 SG	19/06/1980	DIACHEM S p A
14	011960	METAMBANE SG	06/02/2004	DIACHEM S p A
15	012777	ACAR COMBI	01/02/2006	EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S r l
16	010420	SUNDEK SL	29/03/2000	EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S r l
17	011575	DI.CAM.40	03/02/2003	GAMMA INTERNATIONAL S r l
18	013223	SUPERBA 243	12/06/2006	GOWAN ITALIA S p A
19	013444	DAISY	22/01/2007	GREEN RAVENNA S r l
20	009425	DIMAK	02/12/1997	GUABER HOUSEHOLD S.R.L.
21	009115	STOPWEED	29/01/1997	ISAGRO ITALIA S r l
22	009111	REGRAN D	29/01/1997	ISAGRO S.P.A.
23	009706	CAMBER	28/07/1998	PROCHIMAG ITALIA S r l
24	012328	ARIC 243 L.S.	18/10/2006	SCAM S p A
25	011274	ARIC 70 WSG	04/04/2002	SCAM S p A
26	011048	CLEAN	23/10/2001	SCAM S p A
27	000825	TELGOR 40	22/08/1972	SCAM S p A
28	007839	ALBA DIS	20/06/1989	SCAM S.P.A.
29	014088	RESOLVER	26/11/2007	SEPRAN S.A.S.

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
30	009727	SEPRAGOLF	03/09/1998	SEPRAN S.A.S.
31	006251	BANVEL 21 S	07/02/1985	SIAPA S r l
32	003612	ERBITOX GRANO	04/04/1980	SIAPA S r l
33	008438	SIVEL 21 S	16/11/1993	SIAPA S r l
34	000527	CAMELOT	22/11/1971	SIPCAM S p A
35	009341	CADIM	15/09/1997	SOCOA TRADING S r l
36	012181	SATEL	20/07/2006	TECOMAG S r l
37	009946	DITER	12/02/1999	TERRANALISI S r l
38	010168	SELECTER	11/10/1999	WOLF ITALIA S.R.L.
39	009786	GREEN-GO	30/10/1998	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S p A

10A08072

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 maggio 2010.

Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che estende alle singole imprese del settore della trasformazione agro energetica la possibilità di stipulare contratti quadro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38, ed in particolare gli articoli 10 e 11 che prevedono che i soggetti economici costituiti da Organizzazioni di produttori e Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possono sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

Vista la legge 81 dell' 11 marzo 2006, recante ai commi 2 e 4 dell'art. 2-*quater* disposizioni per la produzione di biocarburanti di origine agricola, oggetto di un contratto quadro o di una intesa di filiera;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 674/TRAV del 30 novembre 2006 recante le modalità di stipula, per la filiera agro energetica, dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 che fissa per l'Italia l'obiettivo del 17% come quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia;

Visto il decreto 2 marzo 2010 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo all'attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica, che incentiva la produzione di energia elettrica ottenuta da biomassa e il biogas, prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005;

Visto il verbale della seduta del 9 settembre 2009 del Comitato interministeriale di cui all'art. 2, comma 1 della legge 81 dell'11 marzo 2006;

Considerate le caratteristiche della produzione di energia elettrica da biomasse, legate all'affermazione *ex novo* di una filiera nazionale delle colture ad uso energetico;

Considerato che la recente definizione del mercato agroenergetico, non consente di desumere la rappresentatività specifica da alcuna fonte statistica ufficiale;

Ritenuto necessario definire per la filiera agroenergetica, con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da biomasse, ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, al fine di agevolare l'affermazione e la crescita delle filiere stesse;

Decreta:

Articolo unico

Oltre ai soggetti economici di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per la filiera del settore agro energetico, con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, in mancanza di intese di filiera, possono stipulare i contratti quadro le imprese singole o associate della filiera della trasformazione agroenergetica, purché garantiscano la tracciabilità della materia prima utilizzata, e rispettino almeno una delle seguenti condizioni:

1. che l'approvvigionamento delle biomasse agricole ed agroforestali provenga da almeno tre regioni;

2. che il progetto di trasformazione agroenergetica sia stato dichiarato di «interesse nazionale» dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 2, comma 1 della legge 81 dell'11 marzo 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 maggio 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 67

10A08071

DECRETO 21 giugno 2010.

Modifica dell'articolo 3 del decreto 25 settembre 2008, concernente la cessazione degli effetti del decreto 11 febbraio 2008, recante disposizioni transitorie per l'uso della varietà di vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia, e l'adozione delle disposizioni definitive per l'uso del sinonimo «Friulano».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;

Visto l'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002, contenente i nomi delle varietà di vite o i loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare in etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002, tra i quali figurano in particolare, per l'Italia, la varietà di vite «Tocai Friulano» e il relativo sinonimo «Tocai Italico», per un periodo transitorio d'uso, fino al 31 marzo 2007;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 182 del 7 agosto 2007, concernente disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo «Friulano», della varietà di vite «Tocai Friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia;

Viste le ordinanze n. 5820/2007 e n. 5821/2007 del 17 dicembre 2007 con le quali il tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II-*ter*, in accoglimento dei relativi ricorsi, ha dichiarato parzialmente sospesa l'efficacia del richiamato decreto 31 luglio 2007 ed ha disposto che, nelle more del pronunciamento della Corte di Giustizia U.E. sulle istanze pregiudiziali avanzate dallo stesso T.A.R. del Lazio (Cause riunite C-23/07 e C-24/07), è lecito l'uso del nome della varietà di vite «Tocai Friulano» in ambito nazionale, nonché del sinonimo «Friulano» per le aziende a tanto interessate, sia in ambito nazionale che per i vini destinati all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 42 del 19 febbraio 2008, con il quale, in esecuzione delle predette ordinanze, sono state emanate le disposizioni transitorie per l'uso della varietà di vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il regolamento (CE) del 4 aprile 2007, n. 382, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, con il quale a decorrere dal 1° aprile 2007 la Commissione ha soppresso le denominazioni «Tocai Friulano» e «Tocai Italico» dal citato allegato II e ha sostituito, in questo allegato, la denominazione «Tocai Friulano» con la nuova denominazione «Friulano»;

Vista l'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia U.E. - Seconda Sezione - in data 12 giugno 2008 sui citati procedimenti riuniti C 23/07 e C 24/07, con la quale in particolare viene dichiarata la conformità delle predette disposizioni regolamentari della Commissione ai fondamenti normativi del Trattato U.E., nonché ai principi di diritto internazionale relativi ai trattati ed agli articoli 22 24 dell'accordo TRIPS;

Visto il decreto 25 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 2008, concernente la cessazione degli effetti del decreto 11 febbraio 2008, recante disposizioni transitorie per l'uso della varietà di vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia, e l'adozione delle disposizioni definitive per l'uso del sinonimo «Friulano»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto 25 settembre 2008 concernente disposizioni per lo smaltimento del prodotto;

Vista le richieste effettuate dalla Commissione UE, da ultimo con nota del 21 gennaio 2010, intese a porre termine alla commercializzazione delle scorte di prodotto etichettate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale;

Considerato che in base al monitoraggio effettuato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari presso le ditte interessate è risultato che le scorte residue di prodotto di cui trattasi risultano di limitati quantitativi;

Tenuto conto dell'esito della riunione tenuta presso questo Ministero con la regione Friuli-Venezia Giulia in data 21 aprile 2010, nella quale in particolare è stato concordato di concedere un congruo lasso di tempo per consentire alle ditte interessate di smaltire le eventuali scorte di prodotto etichettate e comunque di prevedere la data 30 giugno 2010 quale termine ultimo per porre in commercio le scorte di cui trattasi;

Ritenuto pertanto di dover apportare le conseguenti modifiche al citato decreto 25 settembre 2008;

Decreta:

Articolo unico

1. È abrogato l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 25 settembre 2008 richiamato nelle premesse.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietato immettere in commercio le scorte di prodotto detenute presso le ditte imbottigliatrici, confezionate e designate con la denominazione «Tocai Friulano», conformemente alle disposizioni di cui all'articolo unico, lettera *b)* del decreto 11 febbraio 2008. Le stesse scorte di prodotto ai fini della commercializzazione devono essere nuovamente etichettate in conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2010.

Roma, 21 giugno 2010

Il Ministro: GALAN

10A08066

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° aprile 2010.

Indizione di una selezione pubblica internazionale ai fini della revisione e aggiornamento dell'elenco degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999. (Decreto n. 79/Ric)**.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008 n. 121 di conversione, con modifiche del decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonchè l'art. 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale, che prevedono che il MIUR, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, possa avvalersi di esperti iscritti in apposito elenco/albo previo accertamento dei requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca industriale;

Visto il decreto n. 1521/Ric. del 20 dicembre 2001 con il quale il capo del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici del MIUR ha indetto una selezione pubblica finalizzata alla formazione del richiamato elenco degli esperti;

Visti i decreti n. 1176/Ric. del 2 agosto 2002, n. 603/Ric. del 24 marzo 2003, n. 891/Ric. del 7 maggio 2003, n. 1543/Ric. dell'8 settembre 2003, con i quali il capo del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici del MIUR, all'esito della richiamata selezione pubblica, ha provveduto alla formale approvazione dell'elenco degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, consultabile all'indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce Albo degli Esperti;

Considerato che con decreto ministeriale n. 625/Ric. del 22 ottobre 2009 sono stati nominati i componenti del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione e all'aggiornamento di un nuovo elenco degli esperti secondo criteri e procedure idonei ad assicurare la massima funzionalità dello stesso;

Ritenuto per quanto sopra premesso di procedere ad una selezione pubblica con termini aperti;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini della revisione e dell'aggiornamento costante dell'elenco degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e al decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, è indetta una selezione pubblica internazionale secondo i criteri e le procedure di seguito specificati.

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso di diploma di laurea (DL), conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al decreto ministeriale 509/1999, oppure della laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) di cui al decreto ministeriale 270/2004, o che abbiano conseguito presso una università straniera una laurea dichiarata «equivalente» dalle competenti Università italiane e secondo la vigente normativa in materia (art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/200l), e appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) Dipendenti pubblici con qualifica di:

professori o ricercatori di ruolo universitari;

dirigenti di ricerca/tecnologi o primi ricercatori/tecnologi o ricercatori/tecnologi degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'ENEA e dell' ASI;

b) Dirigenti di ruoli tecnici delle Amministrazioni pubbliche che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio;

c) Professionisti, esperti e dipendenti in possesso di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno quindicennale, in imprese e/o centri di ricerca pubblici o privati.

Art. 3.

Criteri per l'inserimento nell'Albo

1. L'inserimento degli esperti nell'elenco è effettuato sulla base di un apposito accertamento atto a verificare:

la competenza tecnico-scientifica sia relativa a una o più aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato A del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 reperibile al seguente indirizzo: http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/0220Settor_cf2.htm sia con riferimento ai comparti produttivi (di cui alla classificazione ATECO 2007) nell'ambito dei quali il richiedente esplica la predetta competenza;

l'esperienza di gestione e di valutazione, nel settore della ricerca industriale, di programmi e/o organismi di elevata complessità.

Art. 4.

Modalità di presentazione e contenuto delle domande

1. Le domande possono essere presentate in ogni momento, a decorrere dal 19 aprile 2010, tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), dove è possibile registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico.

2. Il predetto servizio on-line consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione generale per lo sviluppo e il coordinamento della ricerca - Ufficio VI - Piazzale J. F. Kennedy, n. 20 - 00144 Roma. La relativa busta dovrà recare la dicitura: «Candidatura per Albo Esperti».

3. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

4. Tutto il materiale trasmesso verrà utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'accertamento di cui all'art. 3.

5. Le domande, compilate on-line secondo le modalità precedentemente indicate, dovranno fornire ogni elemento informativo idoneo all'accertamento dei requisiti di cui ai predetti articoli 2 e 3, tra cui:

aree scientifico-disciplinari e comparti produttivi;

istruzione e formazione;

attività scientifica (pubblicazioni, brevetti, premi, attività congressuali);

esperienze professionali nel settore della ricerca;

esperienze di gestione e/o di valutazione di progetti di ricerca.

6. Fanno parte della domanda, a pena di esclusione, l'autocertificazione di non aver riportato condanne penali o di essere sottoposti a procedimenti penali e/o provvedimenti disciplinari e la sottoscrizione della consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

7. I candidati dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le informazioni e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero.

Art. 5.

Inserimento, aggiornamento e pubblicazione dell'Albo

1. Al termine dell'accertamento, si procederà all'inserimento dei candidati idonei nell'Albo degli esperti, inviando apposita comunicazione, corredata della relativa motivazione in caso di diniego.

2. L'inserimento degli idonei nell'Albo è effettuato con uno o più decreti su proposta di una apposita Commissione nominata dal Direttore generale per il coordinamento lo sviluppo della ricerca. La Commissione opera senza nuovi e maggiori oneri a carico del Ministero e si riunisce all'occorrenza, previa verifica della regolarità formale delle domande di cui all'art. 4 svolte dall'ufficio competente che provvede anche alle funzioni di segreteria.

3. L'albo degli esperti è strutturato in sezioni in funzione delle diverse categorie e tipologie professionali, ed è corredato di apposite schede anagrafiche ad uso interno d'ufficio riassuntive dei dati forniti da ciascun esperto per la descrizione del relativo profilo.

4. L'albo è consultabile all'indirizzo http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Albo degli Esperti».

5. Con cadenza annuale dalla data di iscrizione, gli esperti dovranno comunicare al Ministero, pena decadenza dall'albo, la conferma dei propri dati ovvero le eventuali variazioni intervenute, provvedendo ad aggiornare direttamente le informazioni contenute nel predetto elenco. Variazioni di natura anagrafica possono essere aggiornate in ogni momento.

6. Coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto facciano già parte dell'elenco degli esperti di cui alle premesse del presente decreto, sono inseriti nell'Albo, previa presentazione della domanda di cui all'art. 4 e previo accertamento dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 6.

Compiti e responsabilità degli esperti

1. Gli esperti sono responsabili della diligente, regolare e puntuale esecuzione della prestazione richiesta e sono tenuti ai previsti obblighi di riservatezza. Essi sono, altresì, responsabili delle conseguenze ascrivibili ad eventuali carenze e/o negligenze comportamentali.

2. La valutazione tecnico-scientifica degli interventi di sostegno alla ricerca industriale non può essere conferita ad esperti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni incarichi comunque denominati presso i soggetti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. A tal fine gli esperti inseriti nell'albo sono tenuti a dichiarare, all'atto dell'incarico, la non sussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse diretto e indiretto.

3. Agli esperti si applica, in quanto compatibile, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000.

4. Ai fini dell'accettazione dell'incarico gli esperti, qualora svolgano lavoro subordinato, dovranno trasmettere la relativa autorizzazione del proprio datore di lavoro, in base a quanto disposto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7.

Disposizioni finali e transitorie

1. Sino alla formazione del nuovo elenco degli esperti da costituire sulla base delle domande pervenute a decorrere dal 19 aprile 2010 il MIUR potrà avvalersi degli esperti di cui al vigente Albo, ovvero di singole sue sezioni specializzate in funzione delle diverse categorie e tipologie professionali, nonché di coloro che hanno presentato la domanda di cui all'art. 4, previa specifica verifica circa il possesso dei requisiti richiesti.

2. Con successivo provvedimento sarà determinata la misura dei compensi da attribuire agli esperti all'atto dell'assegnazione dei relativi incarichi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero: http://www.istruzione.it/web/ricerca/home

Roma, 1° aprile 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

10A08203

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Miriam Borsellino, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza del 8 aprile 2009, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Miriam Borsellino;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana, sotto indicata, al grado accademico di «Licenciada», concessa il 1° aprile 2009 dal Ministerio De Ciencia e innovación - Spagna;

Vista la nota prot. n. 8166 del 28 luglio 2009 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessata, nelle more della definizione della controversia in essere con le autorità spagnole, in merito alla corretta tipologia di omologazione richiesta dallo Stato spagnolo, utile ai fini dell'accesso al percorso di «Certificado de Aptitud pedagógica» e ai fini professionali;

Visto il parere fornito dal Dipartimento per le politiche comunitarie che, in merito alle risposte pervenute dalle autorità spagnole, indica come prevalente quella favorevole all'omologazione al grado accademico, trasmessa per via telematica, tramite il Sistema IMI, dal Ministerio De Educación;

Vista la nota prot. 10903 dei 26 ottobre 2009, con la quale l'Amministrazione, ai fine non arrecare pregiudizio alla posizione della prof.sse. Miriam Borsellino, in attesa di ricevere una risposta univoca dalle autorità spagnole, ha ritenuto opportuno disporre la revoca di cui alla nota prot. 8166 sopra indicata;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria, ed universitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 2 dicembre 2009 - prot. n. 12222 - che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 4 maggio 2010 – prot. n. 5162- con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale) solo per l'insegnamento della lingua spagnola nelle classi di abilitazione o concorso 45/A e 46/A;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: Laurea in «Lingue e letterature straniere, indirizzo linguistico – glottodidattico» conseguita il 27 aprile 2005 presso l'Università degli studi di Firenze;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificalo De Aptitud Pedagógica» rilasciato dall'Universidad de Huelva, Istituto de Ciencias de la Educación (Spagna) il 20 febbraio 2009, posseduto dalla cittadina italiana Miriam Borsellino, nata a Firenze il 28 agosto 1979, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A - seconda lingua straniera - spagnolo;

46/A - Lingue e civiltà straniere - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A08140

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

Avviso relativo alla graduatoria del bando per «Progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di arricchimento curriculare ed approfondimento linguistico e professionale all'estero per giovani residenti in Italia e, al contempo, in Italia per giovani italiani residenti all'estero».

Si rende noto che sul sito web istituzionale del Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.gioventu.gov.it è pubblicata la graduatoria finale con il relativo decreto di approvazione in data 25 giugno 2010, del bando per «Progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di arricchimento curriculare ed approfondimento linguistico e professionale all'estero per giovani residenti in Italia e, al contempo, in Italia per giovani italiani residenti all'estero, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 ottobre 2008» (seconda scadenza - domande da presentarsi entro il 1° febbraio 2010), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 2009.

10A08287

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 23 giugno 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2271
Yen	110,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,725
Corona danese	7,4438
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82290
Fiorino ungherese	280,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7084
Zloty polacco	4,0662
Nuovo leu romeno	4,2235
Corona svedese	9,5120
Franco svizzero	1,3611
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9290
Kuna croata	7,1950
Rublo russo	38,0524
Lira turca	1,9239
Dollaro australiano	1,4062
Real brasiliano	2,1975
Dollaro canadese	1,2680
Yuan cinese	8,3595
Dollaro di Hong Kong	9,5445
Rupia indonesiana	11109,73
Rupia indiana	56,6740
Won sudcoreano	1457,85
Peso messicano	15,4432
Ringgit malese	3,9709
Dollaro neozelandese	1,7276
Peso filippino	56,506
Dollaro di Singapore	1,7064
Baht tailandese	39,730
Rand sudafricano	9,2776

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A08300

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 24 giugno 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2262
Yen	109,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,773
Corona danese	7,4427
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,81850
Fiorino ungherese	283,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7085
Zloty polacco	4,1207
Nuovo leu romeno	4,2375
Corona svedese	9,5741
Franco svizzero	1,3555
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9780
Kuna croata	7,2015

Rublo russo	38,2350
Lira turca	1,9435
Dollaro australiano	1,4179
Real brasiliano	2,2055
Dollaro canadese	1,2810
Yuan cinese	8,3378
Dollaro di Hong Kong	9,5388
Rupia indonesiana	11111,19
Rupia indiana	57,0000
Won sudcoreano	1465,00
Peso messicano	15,5899
Ringgit malese	3,9674
Dollaro neozelandese	1,7425
Peso filippino	56,843
Dollaro di Singapore	1,7086
Baht tailandese	39,759
Rand sudafricano	9,3768

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A08301

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 25 giugno 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2294
Yen	109,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,795
Corona danese	7,4434
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82360
Fiorino ungherese	285,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7085
Zloty polacco	4,1235
Nuovo leu romeno	4,2860
Corona svedese	9,5610
Franco svizzero	1,3533
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9885
Kuna croata	7,1993
Rublo russo	38,3100
Lira turca	1,9440
Dollaro australiano	1,4219
Real brasiliano	2,1879
Dollaro canadese	1,2799
Yuan cinese	8,3476
Dollaro di Hong Kong	9,5631
Rupia indonesiana	11152,12
Rupia indiana	56,9030
Won sudcoreano	1494,35
Peso messicano	15,6183
Ringgit malese	3,9943
Dollaro neozelandese	1,7422
Peso filippino	57,110
Dollaro di Singapore	1,7113
Baht tailandese	39,839
Rand sudafricano	9,3975

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A08302

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mucosolvan»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1277 dell'11 giugno 2010

Medicinale: MUCOSOLVAN.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in loc. Prulli 103/C - 50066 Reggello (Firenze) - Italia.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024428017 - «30 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 024428043 - «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 6 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 024428068 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule;

A.I.C. n. 024428070 - «adulti 60 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 024428082 - «bambini 30 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 024428094 - «prima infanzia 15 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 024428132 - «3 mg/ml sciroppo» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 024428144 - «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone 40 ml;

A.I.C. n. 024428169 - «60 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 024428195 - «15 mg pastiglie gommose» 20 pastiglie in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 024428207 - «15 mg pastiglie gommose» 30 pastiglie in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 024428219 - «15 mg pastiglie gommose» 40 pastiglie in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 024428233 - «30 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 024428245 - «30 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 125 ml;

A.I.C. n. 024428258 - «30 mg/ 5 ml sciroppo» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 024428272 - «15 mg/5ml sciroppo» flacone 200 ml aroma frutti di bosco.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08064

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Norcuron»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1278 dell'11 giugno 2010

Medicinale: NORCURON.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon con sede legale e domicilio in Kloosterstraat, 6 - 5349 AB - OSS (Olanda).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4, 4.9 e 5.1 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026566024 - «4 mg/1 ml povere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale polvere + 10 fiale solvente 1 ml;

A.I.C. n. 026566048 - «10 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08065

Variazione di tipo I all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sertralina Aurobindo»

Estratto provvedimento V&A.PC/I/86 del 14 giugno 2010

Specialità Medicinale: SERTRALINA AUROBINDO.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0863/001-002/IB/012.

Tipo di modifica: 46. Modif. rcp, etichettatura e foglietto ill. (parere definitivo proced. rinvio a norma art. 31 e 32 dir. 2001/83/CE o 35 e 36 dir. 2001/82/CE).

Modifica apportata: Armonizzazione stampati a seguito della decisione della Commissione europea del 7 maggio 2009 (EMEA/CHMP/634674/2008) di Referral, da art. 30 della direttiva 2001/82/CE per il prodotto medicinale di riferimento Zoloft.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08133

Variazione di tipo I all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ramipril e Idroclorotiazide Doc Generici».

Estratto provvedimento V&A.PC/I/87 del 14 giugno 2010

Specialità medicinale: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: DOC GENERICI SRL.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0721/001-002/IB/007.

Tipo di modifica: 46. Modif. rcp, etichettatura e foglietto ill. (parere definitivo proced. rinvio a norma art. 31 e 32 dir. 2001/83/CE o 35 e 36 dir. 2001/82/CE).

Modifica apportata: armonizzazione stampati a seguito della decisione della Commissione europea del 14 aprile 2009 (EMEA/CHMP/204584/2009) di Referral, da art. 30 della direttiva 2001/82/CE per il prodotto medicinale di riferimento Tritazide.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08134

Variazione di tipo I all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mirtazapina Doc Generici»

Estratto provvedimento UVA.PC/I/86 del 14 giugno 2010

Specialità medicinale: MIRTAZAPINA DOC GENERICI.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: DOC GENERICI SRL.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/1261/001-003/IB/003.

Tipo di Modifica: 46. Modif. rcp, etichettatura e foglietto ill. (parere definitivo proced. rinvio a norma art. 31 e 32 dir. 2001/83/CE o 35 e 36 dir. 2001/82/CE).

Modifica apportata: Armonizzazione stampati a seguito della decisione della Commissione europea del 16 settembre 2008 (EMEA/CHMP/500094/2008) di Referral, da art. 30 della direttiva 2001/82/CE, per il prodotto medicinale di riferimento Remeron.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08132

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 36/2010-6015 del 14 giugno 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Johnson & Johnson S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: TRICOXIDIL;

confezione 026694024;

descrizione: «2% soluzione cutanea» 1 flacone da 60 ml;

farmaco: OTOSPORIN;

confezione 031856014;

descrizione: «10.000 ui/ml + 3.400 ui/ml gocce auricolari, soluzione» flacone 10 ml;

farmaco: GINOTROSYD;

confezione 035632013;

descrizione: «20 mg/g crema vaginale» tubo 78 g;

farmaco: GINOTROSYD;

confezione 035632025;

descrizione: «100 mg ovuli» 6 ovuli;

farmaco: GINOTROSYD;

confezione 035632037;

descrizione: «0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi da 150 ml;

farmaco: BE TOTAL;

confezione 000850040;

descrizione: «sciroppo» 1 flacone 200 g;

farmaco: BE TOTAL;

confezione 000850053;

descrizione: «compresse rivestite tipo forte» 20 compresse;

farmaco: BE TOTAL;

confezione 000850065;

descrizione: «compresse rivestite tipo normale» 20 compresse;

farmaco: BE TOTAL;

confezione 000850127;

descrizione: «sciroppo» 1 flacone da 100 g;

farmaco: ANUSOL;

confezione 005190057;

descrizione: 12 supposte;

farmaco: ANUSOL;

confezione 005190069;

descrizione: pomata 40 g;

farmaco: INDOCID;

confezione 027513011;

descrizione: gel 25 g;

farmaco: INDOCID;

confezione 027513023;

descrizione: gel 50 g.

10A08288

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto determinazione UVA/N/V n. 771 del 22 marzo 2010, relativo al medicinale "Lopemid"».

Nell'avviso di rettifica concernente: «Estratto determinazione UVA/N/V n. 771 del 22 marzo 2010 relativo al medicinale "Lopemid"» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 84 del 12 aprile 2010;

Ove è scritto:

«A.I.C. n. 023691013 - 30 capsule 2 mg;

varia in:

A.I.C. n. 023691013 - "2 mg capsule molli" 30 capsule»,

leggasi:

«A.I.C. n. 023691013 - 30 capsule 2 mg;

varia in:

A.I.C. n. 023691013 - "2 mg capsule rigide" 30 capsule».

10A08292

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto di provvedimento UVA.PC/II/280 del 3 maggio 2010, relativo al medicinale "Relenza"».

Nel comunicato concernente: «Estratto di provvedimento UVA. PC/II/280 del 3 maggio 2010, inviato dallo scrivente Ufficio con protocollo AIFA/V&A/PC/P/65508 del 13 maggio 2010»;

Ove si legge:

«Aggiunta di un sito di produzione del prodotto finito: Smithkline Beecham Corporation - GlaxoSmithKline, (1011 North Arendall Avenue, Zebulon, North Carolina 27597 USA)»,

leggasi:

«Aggiunta di un sito di produzione e di confezionamento primario e secondario del prodotto finito: SmithKline Beecham Corporation - GlaxoSmithKline, (1011 North Arendall Avenue, Zebulon, North Carolina 27597 USA)».

10A08291

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto determinazione V&A.N/V n. 1229 del 19 maggio 2010, relativo al medicinale "Ceftriaxone Aurobindo"».

Nell'avviso di rettifica concernente: «Estratto determinazione V&A.N/V n. 1229 del 19 maggio 2010 relativo al medicinale "Ceftriaxone Aurobindo"» pubblicato nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2010;

Ove è scritto:

«AIC n. 036138030 - "500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso" 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml»,

leggasi:

«AIC n. 036138030 - "500 mg/5 ml polvere solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso" 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml».

10A08290

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto determinazione V&A.N/V n. 1238 del 27 maggio 2010, relativo al medicinale «Buscopan Compositum».

Nell'avviso di rettifica concernente: «Estratto determinazione V&A.N/V n. 1238 del 27 maggio 2010 relativo al medicinale «Buscopan Compositum» pubblicato nel supplemento ordinario n. 136 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 143 del 22 giugno 2010;

Ove è scritto:

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 5.1, 5.2, e 5.3 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo);

leggasi:

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo).

e ove è scritto:

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

leggasi:

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08289

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Linee guida per la definizione degli standard di qualità

Si comunica che, con delibera n. 88/2010 del 24 giugno 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ha approvato le «Linee guida per la definizione degli standard di qualità (art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198)».

Il testo della delibera è pubblicato sul sito della Commissione www.civit.it, nella sezione denominata «Delibere»

10A08285

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-155) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

45-410100100706

€ 1,00